UFG/UFSC/RD

28.10.2003

Va a (e-mail)

- Presidente della Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile
- autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile
- Presidente e Segretario dell'Associazione svizzera degli ufficiali dello stato civile
- Rivista dello stato civile (Willi Heussler, redattore responsabile)
- membri della Commissione federale per le questioni dello stato civile
- collaboratori dell'Ufficio federale dello stato civile

Elenco di controllo

- per le autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile al fine di rilevare il fabbisogno normativo negli atti esecutivi cantonali
- per l'Ufficio federale dello stato civile (UFSC) al fine di rilevare il fabbisogno normativo a livello di istruzione

Le prescrizioni cantonali, eccettuate quelle in materia di stipendio delle persone operanti nell'ambito dello stato civile, per essere valide necessitano dell'approvazione della Confederazione (art. 49 cpv. 3 CC). – Ove il nuovo diritto richiede per la sua esecuzione di disposizioni cantonali suppletorie, i Cantoni sono tenuti a istituire quest'ultime e hanno la facoltà di emanarle provvisoriamente per via d'ordinanza (art. 52 cpv. 2 titolo finale CC). – La procedura di approvazione si fonda sull'ordinanza del 30 gennaio 1991 sull'approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione (RS 172.068).

L'Ufficio federale dello stato civile consiglia le autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile per quanto attiene quesiti inerenti agli atti legislativi d'esecuzione e raccomanda loro di inoltrare per tempo i loro progetti per un esame preliminare informale (031 322 5348, rolf.reinhard@bj.admin.ch). In occasione dei corsi autunnali 2003, che si svolgeranno a Brunnen e Jongny, è prevista una conferenza in merito al presente elenco di controllo e vi sarà la possibilità di porre domande a tal proposito (UFSC/RD).

Basi

- Codice civile (CC; versione 5.10.2001)
- Ordinanza sullo stato civile (OSC; versione avamprogetto 21.3.2003)
- Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC; versione avamprogetto 15.4.2003)
- Ordinanza sui moduli dello stato civile (OSCM; versione progetto 29.4.2003)

Entrata in vigore l'1.7.2004

- Codice civile
- Ordinanza sullo stato civile
- Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile
- Ordinanza sui moduli dello stato civile
- Istruzioni
- Atti legislativi d'esecuzione cantonali

Fabbisogno normativo in base al Codice civile

Articolo	Fabbisogno normativo cantonale	Sede legislativa
43a/3	Divulgazione dei dati dello stato civile in virtù del diritto cantonale (cfr. anche l'art. 56 cpv. 1 OSC)	Legge
45	Designazione dell'autorità di vigilanza sullo stato civile (cfr. anche l'art. 85/2 OSC)	Legge/ordinanza
49/1	Fissazione dei circondari dello stato civile (cfr. anche l'art. 1-4 OSC)	Legge/ordinanza
49/2	Adozione delle necessarie disposizioni d'esecuzione (documentazione dello stato civile: ne fanno parte tutte le disposizioni e le misure d'esecuzione di natura organizzativa, finanziaria e in materia di personale necessarie all'adempimento dei compiti delle autorità dello stato civile nell'ambito del diritto federale)	Legge/ordinanza
103	Emanazione delle disposizioni d'esecuzione necessarie (preparazione della celebrazione del matrimonio: ne fanno parte tutte le disposizioni e le misure d'esecuzione di natura organizzativa, finanziaria e in materia di personale necessarie all'adempimento dei compiti delle autorità dello stato civile nell'ambito del diritto federale, segnatamente anche la messa a disposizione di locali dignitosi per la celebrazione di matrimoni (cfr. art. 71 OSC)	Legge/ordinanza

Fabbisogno normativo in base all'ordinanza sullo stato civile (fatte salve modifiche)

Articolo	Fabbisogno normativo cantonale	Sede legislativa	Fabbisogno normativo UFSC
1/1	Fissazione dei circondari dello stato civile: il tasso di occupazione degli ufficiali dello stato civile deve ascendere almeno al 40 per cento; eventualmente attribuzione della competenza per due o più circondari dello stato civile (art. 4 cpv. 2 o disciplinamento straordinario con autorizzazione DFGP (art. 4 cpv. 3)	Legge/ordinanza	
1/2	Eventualmente costituzione di circondari dello stato civile intercantonali	Legge/ordinanza e accordi intercantonali d'intesa con la Confederazione (UFSC); cfr. sotto 2/1-4 e 85/2: è possibile un disciplinamento ampio e simultaneo	
1/3	Designazione di una sede per ogni circondario di stato civile	Legge/ordinanza	
1/4	Modifica del circondario o trasferimento della sede di un ufficio: disciplinare i dettagli e notifica preliminare all'UFSC	Legge/ordinanza ed eventualmente istruzioni	
2/1-4	Istituzione di uffici dello stato civile speciali per compiti di cui al capoverso 3; se non viene istituito un ufficio dello stato civile speciale, questi compiti vanno assegnati agli uffici di stato civile ordinari	Legge/ordinan- za ed eventualmente istruzioni; cfr. sopra 1/2 e sotto 85/2: è possibile un disciplinamento ampio e simultaneo	
2/5	Eventualmente istituzione di uffici dello stato civile speciali intercantonali	Legge/ordinanza e accordi intercantonali d'intesa con la Confederazione (UFSC)	
3/1	Disciplinamento della lingua ufficiale	Legge/ordinanza	
4/1	Organizzazione dei circondari di stato civile: assegnazione degli ufficiali di stato civile, designazione del responsabile e disciplinamento della supplenza	Decisioni relative a nomina ed elezione/elenchi degli obblighi	

43	Disciplinamento delle competenze interne per la notificazione diretta delle comunicazioni ufficiali di tribunali e autorità amministrative	Ordinanza	
38/1	Designare l'autorità competente per la notificazione di trovatelli	Ordinanza	
36/4	Designazione del servizio preposto alla notificazione delle persone decedute nel Comune di domicilio in Comuni sprovvisti di uffici dello stato civile	Ordinanza	
31	Conservazione appropriata dei documenti giustificativi nell'ambito delle prescrizioni sull'archiviazione (art. 62)	Ordinanza / istruzioni	
22/4	Disciplinamento delle competenze interne per la documentazione di sentenze giudiziarie, decisioni amministrative e naturalizzazioni nazionali	Ordinanza	
16/6	Esame degli atti in casi internazionali da parte dell'autorità cantonale di vigilanza sullo stato civile (per tutti o singoli uffici di stato civile)	Ordinanza	
5/3			Istruzioni d'esecuzione per la collaborazione delle rappresentanze svizzere all'estero per quanto concerne lo stato civile (senza uffici di stato civile all'estero, cfr. sopra 5/2)
5/2			Costituzione, modifica o soppressione di uffici dello stato civile all'estero (decisioni DFGP) ed eventualmente istruzioni UFSC
4/5	Fissare eventualmente i presupposti alla nomina e all'elezione degli ufficiali di stato civile a completamento dei presupposti previsti dal diritto federale	Ordinanza	
4/4	Stabilire eventualmente un attestato professionale cantonale o intercantonale per ufficiali di stato civile (indispensabile il riconoscimento da parte dell'UFSC dell'equipollenza nei confronti dell'attestato professionale federale)	Ordinanza e regolamento con strategia relativa alla formazione e regolamentazione d'esecuzione	

	(analogo all'art. 22 cpv. 4)		
57	Prevedere eventualmente la pubblicazione di fatti di stato civile	Ordinanza	
60			Istruzioni volte a ga- rantire la protezione dei dati in caso di auto- rizzazioni concernenti la ricerca scientifica (modello d'autorizza- zione per i Cantoni)
62			Disciplinare i dettagli sull'archiviazione (d'intesa con le autorità e le organizzazioni interessate, segnatamente con le autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile, l'Associazione svizzera dello stato civile, l'Archivio federale e gli archivisti cantonali)
73/3	Limitare all'occorrenza ulteriormente gli orari di celebrazione del matrimonio (possibile delegare ai Comuni gli orari d'apertura e di celebrazione dei matrimoni degli uffici di stato civile, tuttavia l'autorità cantonale di vigilanza è responsabile affinché siano garantiti orari minimi d'apertura e di celebrazione dei matrimoni)	Ordinanza	
80/3	Chiedere l'istituzione, la modifica e la soppressione di diritti d'accesso all'UFSC		Disciplinare la proce- dura (modulo di richie- sta per l'autorizza- zione/esecu-zione in singoli casi da parte del CSI-DFGP)
83	Sicurezza dei dati (protezione dei dati dello stato civile, dei programmi e della documentazione dei programmi da accessi non autorizzati, modifiche non autorizzate, distruzione nonché sottrazione)	Istruzioni (83/2: misure organiz-zative e tecniche necessarie alla garanzia dei dati dello stato civile e alla salvaguardia della documentazione dei dati dello stato civile in caso di guasto al sistema)	Istruzioni (83/3: esi- genze in materia di si- curezza dei dati e coor- dinamento con i Can- toni in base a istruzioni del Consiglio federale in materia di sicurezza informatica nonché alle raccomandazioni del- l'organo strategia in- formatica della Confe- derazione); l'UFSC ana- lizza il fabbisogno nor- mativo con specialisti esterni per la sicurezza dei dati e fornirà aiuto ai Cantoni (incluse mi- sure per mantenere la documentazione dei dati dello stato civile in

			caso di guasto al si- stema)
84/2			L'UFSC può ricorrere alla consulenza dell'Incaricato federale della protezione dei dati (IFPD) nonché dell'organo strategia informatica della Confederazione (OSIC): eventualmente fissare i criteri con IFPD e OSIC
85/2	Eventualmente istituire autorità intercantonali di vigilanza (ripartizione dei compiti e unione delle autorità di vigilanza)	Legge/ordinanza e accordi intercantonali d'intesa con la Confederazione (UFSC); cfr. sopra 1/2 e 2/1-4: è possibile un disciplinamento ampio e simultaneo	
85/3			Competenza generale per emanare istruzioni concernenti la documentazione dello stato civile, la preparazione e la celebrazione del matrimonio nonché la salvaguardia dei registri e dei documenti giustificativi
86/2	Obbligo di fare rapporto almeno ogni due anni		Eventualmente istruzioni suppletorie
91/5	Notificazione di decisioni su ricorso cantonali nonché di decisioni di prima istanza degli uffici di stato civile e delle autorità cantonali di vigilanza alle quali è attribuita un'importanza fondamentale		Eventualmente fissare i criteri: cosa significa "importanza fondamentale"?
92/3	Designazione dell'autorità competente per giudicare le violazioni contro l'obbligo di notificazione.	Legge/ordinanza	
93/2			Istruzioni transitorie di natura generale
93/3	Garantire che gli uffici di stato civile siano in possesso degli originali e delle copie, in forma leggibile, su microfilm o supporti elettronici di dati tenuti nel loro circondario da almeno 120 anni	Eventualmente istruzioni	

93/4	Garantire che gli originali dei registri non più in possesso degli uffici dello stato civile e che risalgono almeno all'anno 1850 siano conservati in luogo sicuro e che le persone interessate possano consultarli con i dovuti riguardi	Eventualmente istruzioni	
93/5			Istruzioni per la sostituzione dei mezzi informativi esistenti sinora stabilendo le eccezioni al divieto dell'ulteriore elaborazione di eventi dello stato civile
93/6			Disciplinamento della divulgazione dei dati dello stato civile tratti dal repertorio centrale delle adozioni
94/2			Disciplinamento di dettagli del rilevamento retroattivo dei dati dello stato civile
II/Abroga zione dell'ordi- nanza concernen te l'atto d'origine			Eventualmente istruzioni transitorie

Fabbisogno normativo in base all'ordinanza sugli emolumenti

(fatte salve modifiche)

Articolo	Fabbisogno normativo cantonale	Sede legislativa	Fabbisogno normativo UFSC
			Istruzioni esplicative per le autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile, gli uffici dello stato civile e le rappresentanze svizzere all'estero
			Istruzioni in materia di contabilità
3/2	Facoltativo: i Cantoni possono prevedere di rinunciare in tutto o in parte agli emolumenti per la preparazione e la celebrazione del matrimonio se almeno uno dei fidanzati è domiciliato nel circondario dello stato civile interessato	Ordinanza	
7/1/f	Spese per le mappette del certificato di famiglia	Possono essere computate come "disborsi" senza che nel diritto cantonale vi siano previste disposizioni d'esecuzione	

Fabbisogno normativo in base all'ordinanza sui moduli del DFGP

(fatte salve modifiche, segnatamente in seguito alla procedura di consultazione)

Articolo	Fabbisogno normativo cantonale	Sede legislativa	Fabbisogno normativo UFSC
	Eventualmente a livello di disposizione transitoria: ulteriore impiego dei moduli utilizzati sinora nell'ambito del disciplinamento federale transitorio nell'ordinanza sui moduli sottoposta a revisione parziale	Istruzioni	Istruzioni transitorie (93/2 OSC)

Q:\Eazw\Reinhard\Revisionen Zivilstandsverordnung\2003 Projekt Infostar\Regelungsbedarf Kantone und Weisungsbedarf Bund\Checkliste-I.doc